

COMUNE DI PRAROSTINO
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con deliberazione

del consiglio comunale n.3 del 26 febbraio 2007

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, all'oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef", a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 commi 142 e 143 della legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 2
APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'addizionale è determinata applicandola al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE), al netto degli oneri detraibili e dei crediti (D.Lgs. 360/1998 art. c. 4), determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e ss.mm. e ii.
2. In prima applicazione, non viene stabilita una soglia di esenzione diversa da quella prevista dalle norme in vigore, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di una valutazione delle realtà sociali del territorio, non disgiunto dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio.
3. L'addizionale si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la determinazione dell'aliquota siano iscritti nei registri anagrafici.

Articolo 3
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti di legge. In assenza di apposito provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio. L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
 2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della legge n. 296 del 27.12.2006.
1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Prarostino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in 0,5 % punti percentuale." Dall'anno d'imposta 2014 l'aliquota è fissata nella misura di 0,6%.

2. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale previsti dalla legge e/o dai regolamenti dell'Ente.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 7

EFFICACIA

1. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove disposizioni legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 8

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

2. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento.